Codice A1618A
D.D. 9 novembre 2026, n. 823
Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: omissis - Interventi selvicolturali nei Comuni di Magliano Alpi e di Mondovi' (CN), località T. Pesio - Istanza n. 2026/24784.

ATTO DD 823/A1618A/2026 DEL 09/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: *omissis* - Interventi selvicolturali nei Comuni di Magliano Alpi e di Mondovi' (CN), località T. Pesio – Istanza n. 2026/24784.

VISTA la domanda n. 2026/24784 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte dalla Ditta *omissisomissisomissisomissis*, *omissis* pervenuta in data 10/09/2026, acquisita al Protocollo al n. 00127201;

VISTA la ns comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 00119429 in data 12/08/2026 e la successiva nota del 20/08/2026;

CONSIDERATO che l'intervento è relativo ad un taglio selvicolturale di manutenzione idraulica in aree afferenti al Demanio idrico per il quale il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con nota Prot n. 00119738 del 13/08/2026, ha inviato parallelamente la Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.G.R. 10/R/2022;

VISTA la nota n. 00050001 del 23/10/2026 con la quale il Settore Tecnico Regionale di Cuneo comunica il rilascio della Concessione demaniale breve per la realizzazione dell'intervento in oggetto, in relazione alla quale il richiedente acquisisce la disponibilità delle aree e, di conseguenza, iniziano a decorrere i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 4/2009;

VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:
- relazione tecnico-forestale
- cartografie

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 06/11/2026, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta *omissis omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis*, all’esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nei Comuni di Magliano Alpi e Mondovì(CN), località T. Pesio, così come descritti nel progetto d’intervento agli atti, rispettando le prescrizioni di seguito indicate;

1) Le superfici di intervento sono individuate catastalmente, per un totale di 3,00 ha, ricadenti sul foglio 28 del comune di Magliano Alpi e sul foglio 26 del comune di Mondovi’ (CN) e risultano interamente di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato come specificato nelle cartografie allegate all’istanza;

2) si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente e sulla superficie sopra indicata, al netto delle tare, così come individuata nella planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da un bosco di latifoglie delle categorie Pioppeto-Saliceto ripario e Boscaglie di invasione su una superficie netta di 3,00 ha;

3) si approva la modalità di assegno al taglio, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento forestale vigente; trattandosi di diradamento di bosco di proprietà pubblica è obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative secondo le modalità definite dal tecnico

forestale;

4) si propone di approvare i criteri relativi all'individuazione delle piante da conservare a tempo indefinito per la biodiversità e delle piante portaseme oggetto di conservazione;

5) il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a 665 mc, (tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante) di cui 551,5 soggetti a canone pari a 4.940,12 €;

6) non potranno essere tagliate le piante contrassegnate come portaseme o ai fini della biodiversità;

7) i gruppi di piante e/o piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

8) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione dei tracciati temporanei a fondo naturale;

9) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

10) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

11) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovrà essere posto in zona di sicurezza, dove potrà essere essere rilasciato in bosco o depezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

12) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
II) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
IIa) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile nonché ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali
IIb) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione
IIc) per i tracciati temporanei a fondo naturale ex art. 48, c. 1, lett. a):
IIc1) chiusura e protezione degli accessi;
IIc2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;
IId) le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) sono ripristinate al termine dei lavori;

13) relativamente ai tracciati temporanei a fondo naturale, qualora previsti, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

14) qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo il Settore Tecnico Piemontet Sud per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

c) DI DARE ATTO CHE, per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

d) DI DARE ATTO CHE dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

e) DI STABILIRE CHE i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (regolamento, art. 6);

f) DI STABILIRE CHE **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato;

g) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Richiedente, ai Comuni Magliano Alpi e di Mondovì e di trasmettere la medesima documentazione al Nucleo Carabinieri-Forestale di competente;

h) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

i) DI DARE ATTO CHE il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

l) DI DARE ATTO CHE l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo